



Comune di Collecchio

Provincia di Parma

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

*Approvato con D.C.C. 83 DEL 20/12/2007
Modificato con D.C.C. N. 23 DEL 09/04/2013*

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - istituzione dell'addizionale comunale all'irpef
- Art. 2 - determinazione dell'aliquota
- Art. 3 - esenzioni
- Art. 4 - versamento
- Art. 5 - rinvio a disposizioni di legge
- Art. 6 - entrata in vigore

Articolo 1

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1, comma 142 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006;

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 142, lett. c, punto 2, Legge 296 del 27.12.2006;
3. Il Comune può stabilire aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.¹
4. L'imposta è determinata a partire dall'esercizio 2013 applicando l'aliquota dello 0,8%;²
5. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet;

Articolo 3

ESENZIONI

1. Non si fa luogo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, quando il reddito imponibile complessivo annuo risulta inferiore o uguale ad € 10.000,00= (diecimila).

¹ Comma aggiunto dal 01.01.2013. Rif. Art. 13, comma 16 D.L. n. 201/2011.

² Per gli anni dal 2001 al 2006 aliquota 0,2%. Con delibera di C.C. n. 80 del 28.12.2006, l'aliquota è stata determinata nella misura dello 0,5% con decorrenza 01.01.2007.

Articolo 4

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze,

Articolo 5

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

Articolo 6

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.